



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 24 ottobre 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non goduti in quanto non maturati al momento dell'estinzione anticipata, calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, commissione di attivazione, commissione di gestione, costo di intermediazione e quote insolte. Riferisce che l'intermediario si sarebbe reso disponibile a retrocedere l'importo di € 380,56, oltre a € 352,00 per quote insolte ma che tale somma, quale acconto sul maggior importo dovuto, non sarebbe mai stata di fatto concretamente erogata.

Ritiene il ricorrente che le voci di costo indicate debbano essere oggetto di retrocessione in quanto recurring anche per la loro natura opaca e generica e perché di elevato ammontare.

Conclude pertanto chiedendo che sia accertato il suo diritto alla restituzione, in base alle previsioni dell'art. 125 sexies del D. Lgs. 385 del 1993, di € 2.933,32, oltre interessi legali, per le voci di costo sopra menzionate, tutte calcolate secondo il criterio pro rata temporis, nonché per quote insolte, riconosciute come dovute dall'intermediario nel riscontrare il reclamo nella misura di € 352,00.



L'intermediario si è costituito eccependo la natura up front di tutte le voci di costo oggetto di domanda da parte del ricorrente e, con specifico riguardo alla commissione di intermediazione, che unico soggetto a cui essa potrebbe essere richiesta è l'accipiens finale, id est la società di intermediazione.

Con riguardo, poi, a eventuali quote da retrocedere, rileva come dopo l'estinzione anticipata non vi sarebbero quote versate in eccedenza.

Conclude pertanto in via principale affinché sia respinto il ricorso, ovvero, in via subordinata, affinché l'importo dovuto sia limitato a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo, pari a € 380,56.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. recurring, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "vita residua del contratto", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi contra legem e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 quater del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti up front, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dalla ricorrente, deve concludersi che:

- le commissioni di attivazione, per come contrattualmente definite, hanno natura up front; ne consegue che, in applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura € 563,71;
- la commissione di intermediazione ha anch'essa evidente natura up front: in applicazione del medesimo criterio di cui sopra, spetta pertanto al ricorrente la retrocessione di € 966,35;
- stesso discorso per le spese di istruttoria che devono quindi essere retrocesse nella misura di € 133,45.

Dunque, dall'importo complessivamente dovuto va sottratto l'abbuono di € 399,02 riconosciuto in conteggio estintivo. Complessivamente risultano pertanto dovuti al ricorrente per commissioni e spese € 1.264,49 oltre interessi dal giorno del reclamo.

Quanto alla domanda di retrocessione delle quote asseritamente versate in eccesso dal ricorrente, l'intermediario fornisce prova documentale della avvenuta restituzione, a tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

titolo e a mezzo di bonifico bancario, della somma di € 352,00 a cui è limitata la domanda del ricorrente, di talché tale domanda va respinta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.264,49, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO